**IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DELL’ART. 225 E SS. DEL D.LGS. N. 217/2005 RELATIVO AL TRIENNIO 2019-2021 PER IL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE**

**Istituti di partecipazione sindacale**

*Sostituire gli articoli da 15 a 18 del d.P.R. 7 maggio 2008 che ha recepito l’Accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con i seguenti:*

Articolo *…*

*Obiettivi e strumenti*

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

- si attua il contemperamento delle missioni istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a vantaggio della collettività con gli interessi dei lavoratori;

- si migliora la qualità delle decisioni assunte;

- si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma dell’Amministrazione.

3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:

a) partecipazione;

b) contrattazione integrativa.

4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale dell’Amministrazione, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

- informazione;

- confronto;

- organismo paritetico per l’innovazione.

5. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti accordi recepiti nei decreti del Presidente della Repubblica, le quali sono pertanto disapplicate.

 Articolo ...

*Informazione*

1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.

2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'Amministrazione, allo scopo di rendere aperto e costruttivo il confronto tra le parti, fornisce tutte le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, inviando la relativa documentazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo triennale recepito dal presente decreto.

3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire alle organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli XXX prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

Articolo …

*Confronto*

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare.

2. Il confronto si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali, del precedente comma, degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto si incontrano se, entro 5 giorni dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l’amministrazione ha la possibilità di assumere le proprie autonome determinazioni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

3. Sono oggetto di confronto, in sede di amministrazione centrale:

a) criteri generali dei sistemi di valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti;

b) criteri generali per l’applicazione delle normative in materia di pari opportunità;

c) criteri generali di graduazione degli incarichi di funzione dirigenziali e delle posizioni organizzative del personale direttivo;

d) criteri generali di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative del personale direttivo;

e) criteri generali di articolazione dell’orario di lavoro settimanale del personale direttivo;

f) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;

g) criteri generali per l'accesso tramite concorso interno alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

h) criteri generali per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 244, decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

i) criteri attuativi dell'articolo 234 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni) per il personale direttivo;

j) criteri generali per l’individuazione del personale partecipante ai corsi di formazione in qualità di discente o di formatore, su base volontaria o d’ufficio;

k) criteri generali per la valutazione dell'adeguatezza delle strutture logistiche dell’amministrazione utilizzabili dal personale in missione;

l) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari;

m) criteri generali per l’applicazione della disciplina del telelavoro e del lavoro agile ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti ministeriali;

n) codici di comportamento;

o) regolamento di disciplina di cui all'articolo 239 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (sanzioni disciplinari);

p) regolamento di servizio di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Per le materie di cui alle lettere b), e), e l), il confronto si effettua anche a livello locale sulla base dei criteri definiti a livello nazionale.

Articolo …

*Organismo paritetico per l’innovazione*

1. L’organismo paritetico, istituito in sede di Amministrazione centrale, realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, su argomenti che richiedono analisi, indagini, studi e progetti relativi alle materie di cui al successivo comma 6.

2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative al fine di formulare proposte all’Amministrazione.

3. L’organismo di cui al presente articolo:

a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, nonché da una rappresentanza dell’Amministrazione;

b) si riunisce almeno due volte l’anno e, comunque, ogniqualvolta l’amministrazione manifesti la necessità di affrontare le tematiche oggetto dell’organismo;

c) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrate proposte e contributi dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità.

5. Costituiscono oggetto di informazione da parte dell’Amministrazione, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, tutti gli elementi e i dati a disposizione per la trattazione degli argomenti afferenti le materie indicate al comma successivo.

6. Costituiscono oggetto di trattazione dell’organismo paritetico le seguenti materie:

a) progetti e proposte riguardanti l’innovazione ed il miglioramento dei servizi anche a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie;

b) progetti e proposte finalizzate per il miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) progetti e proposte per la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro;

d) proposte e iniziative inerenti i servizi socio-assistenziali in favore del personale;

e) proposte applicative della normativa in materia di pari opportunità;

f) proposte ed iniziative finalizzate alla tutela legale e assicurativa del personale;

g) proposta per l’individuazione dei criteri generali inerenti l’adeguatezza delle strutture logistiche dell’amministrazione utilizzabili dal personale in missione;

h) progetti e proposte concernenti gli organici.

Articolo …

*Contrattazione integrativa*

1.Fermo restando quanto disposto dagli articoli 228 e 230 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo triennale recepito dal presente decreto.

2. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie:

a) attuazione della disciplina concernente il trattamento economico accessorio, ivi compreso quello collegato al risultato connesso al raggiungimento degli obiettivi assegnati e al conferimento delle posizioni organizzative al personale direttivo;

b) criteri generali per la mobilità volontaria del personale direttivo;

c) linee generali per la realizzazione dei programmi di formazione e aggiornamento;

d) misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) criteri generali per lo svolgimento del servizio di reperibilità e per la programmazione dei relativi turni;

f) utilizzo delle risorse dei fondi di produttività e di retribuzione di rischio, posizione e risultato per i dirigenti nell’ambito dei criteri e delle modalità previste nell’accordo negoziale.

3. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la libertà di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine è prorogabile di altri 30 giorni.

4. La contrattazione integrativa non può essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

5. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato che le esaminano entro 30 giorni che ne accertano congiuntamente la compatibilità economico-finanziaria.

6. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e periferico si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.

Articolo

*Cessione solidale del congedo ordinario*

1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:

a) le giornate di congedo ordinario, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse.

2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta all’amministrazione, reiterabile, di utilizzo di congedo ordinario e giornate di riposo per un una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

3. Ricevuta la richiesta, l’amministrazione rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.

4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

5. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

6. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di congedo ordinario o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le giornate di congedo ordinario e di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione.

9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, del congedo ordinario e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

Articolo

*Assenze per malattia*

*All’articolo 4 del D.P.R. 7 maggio 2008*

Aggiungere dopo il comma 3 il seguente:

3 - *bis*. L’Amministrazione può richiedere, con le procedure di cui al comma 2, l’accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione.

Sostituire la lettera a) del comma 6 con la seguente:

6. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assente per malattia è il seguente:

a) intera retribuzione fissa e continuativa, per i primi 9 mesi di assenza, con esclusione di qualsiasi compenso accessorio comunque denominato collegato alla presenza in servizio;

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, nonché quelli cagionati dagli effetti delle terapie stesse debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intera retribuzione prevista dal comma 6, lettera a).

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per il personale direttivo la disciplina di cui al comma 8 si applica anche nelle ipotesi nelle quali la menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento mediante strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell’invio, il certificato medico di giustificazione dell’assenza, nel rispetto della normativa vigente, entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. L’Amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso l’ente competente.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’Amministrazione, in ciascun giorno, anche nei giorni non lavorativi e festivi, nelle fasce orarie di reperibilità determinate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 55-*septies*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Articolo

*Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici*

1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

3. I permessi orari di cui al comma 1 sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente decreto, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative.

4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

6. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.

7. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

8. L’assenza per i permessi di cui al comma 1, è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

9. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

10. Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:

a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;

b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10 del presente articolo.

11. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante l’attestazione di presenza di cui al comma 11, lett. b).

12. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.

13. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all’amministrazione prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

14. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente decreto.

Articolo

*Aspettative per motivi personali e di famiglia*

*Sostituire la lettera b), del comma 4, dell’art.8 con la seguente:*

b) per la durata del periodo di prova se assunto presso la stessa o altra amministrazione pubblica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso

**Articolo …**

*Congedi dei genitori*

*All’articolo 11 del D.P.R. 7 maggio 2008*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al personale direttivo e dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini dell’assegnazione temporanea di cui all’articolo 42 – *bis* del medesimo decreto legislativo n. 151/2001 del personale direttivo è necessario da parte dell’Amministrazione verificare che nella sede di provenienza non si determini una carenza tale da pregiudicare lo svolgimento delle attività di istituto e che nella sede di destinazione vi sia posto vacante e disponibile nel ruolo di appartenenza.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa comunicazione, con l’indicazione della durata, all’ufficio competente di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La comunicazione può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.

Articolo

*Tutela delle lavoratrici madri*

*All’articolo 12 del D.P.R. 7 maggio 2008*

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. I genitori che espletano funzioni ~~tecnico~~ operative possono richiedere l’esonero dalla sovrapposizione completa dei turni fino a sei anni di età dei figli.

*Sostituire l’articolo 33 del D.P.R. 7 maggio 2008 con il seguente:*

Articolo 33

*Assegnazione temporanea*

1. L' Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere al personale direttivo che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare e personale debitamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero temporaneo all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile fino ad un massimo di centoventi giorni complessivi, a condizione che l'interessato comprovi - per ciascun periodo - l'attualità delle condizioni.

2. Costituiscono gravissimi motivi di carattere familiare e personale, che devono essere documentati con certificazione medica attestante:

1. la patologia del dipendente non ostativa alla prestazione di servizio, tale da richiedere assistenza da parte dei congiunti e\o terapie presso strutture sanitarie specialistiche assenti nella sede di servizio o in sedi limitrofe;
2. la patologia del coniuge/figli/genitori del dipendente che comporti pericolo di vita o gravissimo pregiudizio per l'integrità fisica, anche nel caso di temporaneo ricovero, e la necessità di relativa assistenza, a condizione che la patologia non si configuri esclusivamente di carattere cronico o di durata non determinabile e, come tale, implicante soluzioni assistenziali di tipo permanente; nel caso di figli minori, l'assegnazione potrà essere concessa solo dopo che il dipendente abbia esaurito i congedi parentali spettanti.

3. Costituisce, altresì, gravissimo motivo di carattere familiare il ricongiungimento a figli minori o a congiunti sottoposti a tutela, per sopravvenute circostanze che pongano solo in capo al dipendente la necessità di una assistenza temporanea, a condizione che venga comprovata l'impossibilità da parte del soggetto che prima garantiva l'assistenza stessa e il carattere temporaneo della situazione.

4. L'assegnazione temporanea non comporta la corresponsione degli emolumenti e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede.

Articolo …

*Congedi per le donne vittime di violenza*

1. L’amministrazione garantisce alla lavoratrice vittima di violenza, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, tutte le misure di tutela e di sostegno previste dalla vigente normativa.

Articolo …

*Unioni civili*

1. Gli istituti contrattuali riferiti alle definizioni “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, si applicano anche a ciascuna delle parti dell’unione civile.

Articolo ………. *Orario di servizio*

1. L’orario di servizio delle strutture operative centrali e periferiche in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato, di norma, in ventiquattro ore continuative.

2. L'orario di servizio degli uffici non operativi centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è articolato al fine di accrescere l'efficienza dell'amministrazione tenendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale.

*Articolo ……….*

*Orario di lavoro*

1. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio.

2. Il personale direttivo titolare di posizione organizzativa assicura la propria presenza in servizio, in misura non inferiore alle trentasei ore settimanali, in base alle esigenze organizzative e funzionali della struttura di assegnazione, articolando in modo flessibile il proprio impegno, per l’espletamento dei compiti istituzionali e dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

3. Per il personale direttivo non titolare di posizione organizzativa si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

4. L’orario di lavoro è di trentasei ore settimanali. Esso è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze di servizio da erogarsi con carattere di continuità, che richiedano orari continuativi, anche nelle ore pomeridiane, o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentano particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.

5. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. Le rispettive articolazioni sono determinate dai dirigenti responsabili degli uffici. A tal fine, l’orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;

- miglioramento della qualità delle prestazioni;

- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;

- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;

- assicurazione della copertura dei servizi di guardia.

Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario:

a) orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell’orario di obbligo;

b) l’orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane;

c) orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera;

d) diverse articolazioni nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili mediante l’adozione di altre tipologie di orario;

e) orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo di cui al comma 3.

6. Sono fatte salve le esigenze degli uffici individuati nell’allegato 1 al decreto ministeriale n. 151 del 22 aprile 1999, che potranno adottare un orario di lavoro individuale superiore ai cinque giorni settimanali. In tali uffici, è possibile tuttavia articolare l’orario di lavoro dei dipendenti su cinque giorni spostando la giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, in altro giorno.

7. Nell’articolazione dell’orario ordinario può essere ammessa, se concordata in ambito locale, la seguente flessibilità in entrata ed in uscita:

a) trenta minuti o un’ora di anticipo;

b) trenta minuti o un’ora di ritardo.

10. L’orario flessibile deve essere considerato un sistema rigidamente programmato. Eventuali ritardi in entrata, così come uscite anticipate, devono essere recuperati.

11. Nessun recupero può essere concesso per spontanei anticipi e/o prolungamenti dell’orario di lavoro.

*Articolo…..
Mensa di servizio*

1. Per il personale direttivo che espleta funzioni operative, inserito nel dispositivo di soccorso, l’orario di lavoro di dodici ore è comprensivo del tempo per la consumazione del pasto. Sono fatte salve le condizioni diversamente disciplinate. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei servizi di ristorazione in essere, il pasto diurno è, di norma, fruito gratuitamente presso la mensa di servizio; per il pasto serale possono essere assicurati servizi sostitutivi della mensa.

2. Il personale che effettua orario di lavoro giornaliero, dopo sei ore continuative di lavoro, con una tolleranza di dieci minuti, è tenuto ad osservare una pausa di durata non inferiore a trenta minuti. Il medesimo personale, qualora effettui un orario di lavoro ordinario o straordinario, autorizzato, di durata non inferiore a sette ore al netto della pausa, ha diritto alla mensa di servizio versando un contributo pari al venti per cento del costo del pasto; laddove non è presente la mensa di servizio, il predetto personale ha diritto ai servizi sostitutivi della mensa corrisposti con una riduzione del venti per cento. Qualora l’orario effettuato superi le nove ore effettive, il personale ha diritto alla mensa di servizio gratuita ovvero, laddove non è presente la mensa di servizio, ai servizi sostitutivi della mensa.

3. Il personale impegnato per esigenze di servizio in corsi di formazione e aggiornamento professionale della durata giornaliera, non inferiore alle otto ore, ha diritto di usufruire della mensa di servizio gratuita, ove disponibile, ovvero di servizi sostitutivi della mensa.